



BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE BBT
OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE OFFT
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA UFFT

Berna, agosto 2005

Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)

Risultati della procedura di consultazione

Sommario

1. Contesto
2. Valutazione generale del progetto in consultazione
 - 2.1. Nome e statuto dello IUFFP, questioni concernenti l'accREDITAMENTO
 - 2.2. Cooperazione
 - 2.3. Offerta di formazione e ricerca dello IUFFP
 - 2.4. Composizione del Consiglio dello IUFFP
 - 2.5. Struttura e compiti della direzione dell'Istituto universitario
 - 2.6. Requisiti dei docenti
 - 2.7. Emolumenti
3. Prese di posizione sui singoli articoli
4. Cantoni, partiti e organizzazioni partecipanti alla consultazione
 - 4.1. Cantoni e istituzioni intercantionali
 - 4.2. Partiti politici
 - 4.3. Organizzazioni del mondo del lavoro e della formazione professionale
 - 4.4. Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

Allegato: Compendio delle prese di posizione inoltrate (*consultabile presso l'UFFT; disponibile in forma elettronica su richiesta*)

1. Contesto

Con l'ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (ordinanza IUFFP) il Consiglio federale attua il mandato parlamentare conformemente alla legge sulla formazione professionale. L'articolo 48 della legge sulla formazione professionale (LFPr) incarica la Confederazione di promuovere la pedagogia per la formazione professionale mediante un Istituto di formazione superiore.

Da oltre un trentennio, l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPPF) con le tre sedi regionali di Zollikofen, Losanna e Lugano offre formazione e formazione continua per i docenti delle scuole professionali. Con la LFPr, la competenza della Confederazione viene estesa ai campi professionali di sanità, socialità, arte, agricoltura ed economia forestale. La pedagogia per la formazione professionale si distingue dalla formazione di docenti degli altri settori educativi per il suo rapporto intrinseco con il mondo del lavoro e per l'eterogeneità dei docenti da formare. Da una parte si tratta di formare persone detentrici di un titolo di studio di livello terziario B (attestato d'esame di professione, diploma d'esame professionale superiore o diploma di una scuola specializzata superiore) ma che non dispongono di una formale autorizzazione d'accesso ad una scuola universitaria. D'altro canto si tratta di persone che hanno acquisito la propria competenza professionale presso una scuola universitaria e che devono acquisire una qualifica per la pedagogia professionale nel corso di uno studio di approfondimento. La Svizzera, grazie al suo sistema di formazione professionale duale o triale, si colloca fra i migliori paesi al mondo. Affinché questi punti di forza rimangano integri, occorre che i responsabili dei tre luoghi di formazione, ossia scuole professionali, aziende di tirocinio e corsi interaziendali, collaborino in modo ottimale e si sostengano reciprocamente. Le premesse per quest'obiettivo devono essere create già al momento della qualificazione congiunta dei responsabili della formazione professionale. La formazione professionale necessita quindi di un centro forte, in cui la formazione di tutti i formatori possa svolgersi con il massimo coinvolgimento possibile del mondo del lavoro.

Il 23 marzo 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare la consultazione sul progetto di ordinanza e sul relativo rapporto esplicativo. Il termine della consultazione è scaduto il 30 giugno 2005. La consultazione era rivolta a Cantoni, partiti e organizzazioni nazionali del mondo del lavoro e della formazione professionale (associazioni professionali, partner sociali, istituzioni di formazione professionale e di scuole universitarie). Complessivamente sono state inoltrate 66 prese di posizione. Si sono espressi 24 Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS). Per quanto concerne i partiti nazionali, sono pervenute le prese di posizione di UDC, PS, PLR, PPD, PCS, Verdi e Partito liberale. Hanno partecipato alla consultazione tutte le grandi associazioni economiche mantello (dei lavoratori e dei datori di lavoro) comprese quasi 30 associazioni e unioni professionali, la Conferenza delle scuole universitarie professionali della Svizzera (CSSUP) e la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). I seguenti temi sono stati di maggior interesse:

- nome e statuto dello IUFFP;
- cooperazione;
- offerta di formazione e ricerca dello IUFFP;
- composizione del Consiglio dello IUFFP;
- struttura e compiti della direzione dell'Istituto universitario;
- requisiti dei docenti;
- emolumenti.

2. Valutazione generale del progetto in consultazione

(55 pareri)

La maggioranza delle prese di posizione è favorevole all'ordinanza. Lo IUFFP viene accettato come soluzione pragmatica per attuare il mandato legale. A questa conclusione giunge anche la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati. Quattordici Cantoni (BE, UR, SZ, OW, GL, ZG, BL, AI, GR, TI, VS, NE, GE, JU) ritengono positiva la soluzione proposta. La CDPE e sette Cantoni (ZH, LU, NW, BS, SH, SG, VD) avrebbero preferito l'aggregazione ad un'altra scuola universitaria, ma accettano oggi lo IUFFP come soluzione pragmatica e invitano ad esaminare in un secondo tempo l'integrazione nel panorama universitario svizzero. Due Cantoni (TG, AG), un partito (UDC), un'associazione di lavoratori (*Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Kaufmännischen Berufsschulen*) e un'associazione padronale regionale (Centre Patronal) respingono il progetto. Anche la Conferenza delle scuole universitarie professionali (CSUP) e la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) si oppongono ad uno IUFFP autonomo e chiedono l'aggregazione alle scuole universitarie professionali esistenti. Tutte le associazioni economiche mantello e le organizzazioni di lavoratori accolgono il principio dell'istituzione di uno IUFFP autonomo.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione, segnatamente le associazioni economiche mantello, evidenzia che questo progetto pone l'accento sull'importanza particolare della formazione professionale per l'economia e la società e assicura il controllo della formazione professionale da parte della Confederazione. L'insediamento nel terzo cerchio dell'amministrazione decentralizzata rispecchia, secondo i partecipanti alla consultazione, la necessaria autonomia di una scuola universitaria e sostiene la cooperazione con altre istituzioni di formazione come pure le prospettive di sviluppo. Con il suo pragmatismo ed una politica di accesso aperta, il progetto garantisce un forte legame con il mondo del lavoro ed eviterebbe in tal modo un' indesiderata accademizzazione. La soluzione scelta non pregiudicherebbe la possibilità dell'Istituto in relazione al panorama universitario 2008 e lascerebbe sempre aperta la possibilità di un successivo inserimento in qualsiasi ambito universitario.

2.1 Nome e statuto dello IUFFP

Per quanto concerne la denominazione proposta, da una parte si riconosce e si accoglie positivamente l'anticipazione dell'evoluzione futura auspicata, dall'altra alcune prese di posizione (Cantoni NE e JU, Partito ecologista svizzero, Partito socialista svizzero, *Berufsbildung Schweiz*, Conferenza svizzera dei direttori di scuola professionale, Unione sindacale svizzera, *Schweiz. Verband für allgemein bildenden Unterricht*, *Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen*, *Conseil de l'ISFPF de Suisse romande*) chiedono la modifica in "Scuola universitaria federale per la formazione professionale". Concettualmente – sostengono i partecipanti alla consultazione – un istituto universitario sarebbe parte di una scuola universitaria, ciò che non corrisponde al vero in questo caso. Siccome alcuni Cantoni (LU, UR, VD, OW,, NW, GR, ZG, ZH, SG) sottolineano che la soluzione pragmatica debba essere concepita in modo aperto allo sviluppo per una successiva integrazione nel sistema delle scuole universitarie, si è deciso di attenersi alla denominazione di "Istituto universitario federale per la formazione professionale".

L'inserimento nel terzo cerchio dell'amministrazione viene accolto favorevolmente dai partecipanti alla consultazione con l'osservazione che l'autonomia ad esso connessa è opportuna e semplifica la cooperazione con altre istituzioni di formazione.

Il capitolo concernente le offerte formative per i responsabili della formazione ha dato luogo ad interpretazioni erranee. È stata chiesta una chiara classificazione secondo la tipologia del sistema delle scuole universitarie. La particolarità dello IUFFP, che deve rispettare sia i requisiti minimi dei responsabili della formazione professionale conformemente al nuovo diritto in materia sia i requisiti di un istituto universitario, richiede attualmente una soluzione a se stante e non consente la sua chiara classificazione nell'odierno sistema di scuole universitarie.

2.2 Cooperazione

I partecipanti alla consultazione sottolineano in generale l'importanza di una stretta collaborazione dello IUFFP con le altre scuole universitarie, segnatamente con le istituzioni di formazione esistenti e le associazioni professionali. Diverse cerchie (*Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit*, Conferenza dei rettori delle università svizzere, *Schweiz. Konferenz Pflegebildungen im Tertiärbereich*, *Schweiz. Plattform für Ausbildungen im Sozialbereich*, *Verband Heime und Institutionen Schweiz*, *Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe*) chiedono che la propria istituzione di formazione venga inserita nell'ordinanza in qualità di partner della cooperazione.

Grazie ad un nuovo articolo si tiene conto della particolare importanza e dell'impegno ad una stretta cooperazione con altre scuole universitarie, istituzioni di formazione e associazioni professionali.

2.3 Offerta di formazione e ricerca dello IUFFP

Molti pareri chiedono una regolamentazione più dettagliata dell'offerta di formazione. Vi sono state molte osservazioni: dalla richiesta di regolare in dettaglio le condizioni di ammissione, di stabilire titoli e contenuti delle altre offerte di formazione e di formazione continua, fino alle precisazioni concernenti il ciclo di studio master. C'è stata una particolare difficoltà d'interpretazione in relazione ai cicli di studio con diploma, ossia l'offerta più importante dal punto di vista quantitativo. Non risulterebbe chiaro se anche in futuro gli esponenti delle varie professioni potranno conseguire il diploma di docente di scuola professionale.

Per eliminare ogni dubbio si aggiunge un riferimento alla legge sulla formazione professionale e alle direttive della CUS sul rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere. In tal modo si indica più chiaramente che in questo istituto universitario si devono rispettare sia le basi della legge sulla formazione professionale sia le disposizioni valide per gli studenti universitari.

In alcuni pareri (Partito cristiano-sociale, Partito ecologista svizzero, Conferenza svizzera dei direttori di scuola professionale, Associazione svizzera dei banchieri, *Schweiz. Verband für allgemein bildenden Unterricht*, VPOD Regione Ticino) si rileva l'assenza di disposizioni concernenti la ricerca sulla formazione professionale orientata alla pratica. Il mandato in questo senso è descritto nella legge sulla formazione professionale e viene precisato nel quadro del mandato di prestazione. L'ordinanza deve limitarsi all'essenziale. Solo un parere (UDC) solleva un dubbio di fondo sull'attività di ricerca dello IUFFP. Tre pareri (Cantoni AG e TG, Conferenza dei rettori delle università svizzere) dubitano che lo IUFFP raggiunga la massa critica per svolgere una ricerca di livello elevato.

2.4 Composizione del Consiglio dello IUFFP

Molti partecipanti alla consultazione auspicano un aumento del numero di membri del Consiglio dello IUFFP. I Cantoni chiedono un rappresentante per ciascuna delle tre regioni lingu-

stiche. Le organizzazioni del mondo del lavoro chiedono una rappresentanza più consistente per dare più vigore alla voce dell'economia. Si chiede pure che tutti i nuovi campi professionali, in particolare quelli sottoposti di recente alla competenza federale – sanità, socialità e arte – siano rappresentati in modo adeguato. La richiesta di una maggior rappresentanza del mondo del lavoro, dei Cantoni e delle tre regioni linguistiche viene accolta modificandone lievemente la composizione rispetto a quanto riportato nel rapporto esplicativo. Le disposizioni contenute nell'ordinanza sulle commissioni garantiscono una composizione equilibrata del Consiglio dello IUFFP. Una regolamentazione dettagliata nell'ordinanza non è opportuna e limiterebbe la libertà d'azione del Consiglio federale.

2.5 Struttura e compiti della direzione dell'Istituto universitario

Molti hanno osservato che la struttura regionale (linguistica) dello IUFFP dovrebbe riflettersi nelle disposizioni sulla composizione e la struttura nonché in uno specifico elenco dei compiti della direzione dell'Istituto universitario.

Questa richiesta va contro l'autonomia organizzativa dello IUFFP. L'obbligo di considerare le strutture regionali, linguistiche e culturali è ben presente come principio fondamentale. La sua attuazione efficace ed efficiente deve spettare agli organi strategici dello IUFFP.

2.6 Requisiti dei docenti

Per quanto concerne i requisiti dei docenti non vi è stata unanimità di consensi. La maggior parte delle prese di posizione, soprattutto dell'economia, ha accolto favorevolmente il fatto che professionisti idonei e competenti con formazione di livello terziario B vengano ammessi incondizionatamente. D'altro canto vi sono state prese di posizione (Cantoni NE, GE e JU, Conferenza delle scuole universitarie professionali) che chiedono espressamente una qualifica universitaria più rigorosa.

Una precisazione nell'ordinanza sottolinea la possibilità di rinunciare al requisito formale di un titolo universitario in caso di particolare idoneità.

2.7 Emolumenti

Numerosi partecipanti alla consultazione criticano la mancata previsione delle conseguenze finanziarie e chiedono che le disposizioni vengano precisate. Non ci devono essere costi maggiori né per i Cantoni né per gli studenti e nemmeno per le associazioni. Singoli pareri (Cantoni TI, FR, NE, VD GE e JU, *Conseil de l'ISFPF de Suisse romande*) sostengono che la formazione di base e la formazione continua dovrebbero essere offerte gratuitamente.

La base legale per la riscossione di emolumenti da parte dell'Amministrazione federale è rappresentata dall'articolo 46a LOGA. Questa disposizione, sulla quale si basa l'ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione¹, vale anche per le unità amministrative decentralizzate. Il Consiglio dello IUFFP fissa le eccezioni nell'ordinanza sugli emolumenti che dovrà essere approvata dal Consiglio federale.

Si decide di attenersi alla soluzione proposta visto che è stata negoziata con i rappresentanti dei Cantoni.

¹ RS 172.041.1

3. Prese di posizione sui singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Per quanto concerne il nome dell'istituzione si rimanda alle osservazioni formulate in precedenza al punto 2.1.

Art. 2 Istituto universitario federale per la formazione professionale (2 pareri)

Viene richiesto che sia menzionata espressamente la "libertà d'insegnamento, di studio e di ricerca".

La libertà d'insegnamento e di ricerca è una componente irrinunciabile della funzione di un istituto di livello universitario. Una relativa disposizione nell'ordinanza non è pertanto necessaria.

Art. 3 Compiti, cooperazione e condizioni quadro

Cpv. 1 e 2

(14 pareri)

Alcuni sostengono la necessità di evidenziare più chiaramente che lo IUFFP non detiene il monopolio per la formazione di docenti e periti della formazione professionale e che oltre ad esso dovrebbero poter esistere anche altri centri di competenze.

L'articolo 48 della legge sulla formazione professione indica concretamente i compiti dello IUFFP. Il legislatore ha già scongiurato l'eventuale monopolio dello IUFFP fissando nella LFPr i requisiti minimi dei responsabili della formazione professionale. L'ordinanza sulla formazione professionale disciplina i contenuti, che sono concretizzati nei programmi quadro d'insegnamento per i responsabili della formazione professionale. Detti programmi rappresentano la base su cui le istituzioni di formazione possono concepire le proprie offerte. La Commissione federale per i responsabili della formazione provvede al coordinamento e al riconoscimento dei diplomi per conto dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Cpv. 3 (diventa l'art. 4)

(22 pareri)

Numerose sono le richieste affinché il dovere di cooperazione abbia maggior peso e sia meglio evidenziato (vedi anche le osservazioni menzionate in precedenza al punto 2.2).

La richiesta di una presentazione più rilevante viene esaudita con un nuovo articolo a sé collocato nella parte generale dell'ordinanza per sottolinearne l'importanza ed assicurare contemporaneamente l'applicazione dell'obbligo di cooperare in tutti i campi.

Art. 4 Attività secondarie commerciali (diventa l'art. 5)

(2 pareri)

Si chiede di proibire allo IUFFP di acquisire attivamente quote di mercato. La richiesta viene respinta sostenendo che lo IUFFP deve poter operare ad armi pari sul mercato.

Capitolo 2: Offerte di formazione per responsabili della formazione professionale

Sezione 1: Offerte di formazione

Art. 5 Cicli di studio con diploma (*diventa l' art. 6*)

Cpv. 1

(29 pareri)

Il concetto di "formazione professionale superiore" non è abbastanza chiaro per parecchi partecipanti alla consultazione. La nuova formulazione della disposizione rimanda alla relativa parte della legge sulla formazione professionale. Da parecchie parti viene chiesta una più precisa definizione delle condizioni di ammissione al ciclo di studio e della cerchia di destinatari. Inoltre si chiede di precisare la correlazione fra il campo specifico della formazione e quello dell'attività didattica.

Il Consiglio dello IUFFP determinerà, per i vari livelli, le condizioni di ammissione e la cerchia di destinatari nel regolamento sulle offerte di formazione (cfr. art. 8). In quella sede dovrà essere stabilita la correlazione fra il campo specifico della formazione e quello dell'attività didattica.

Inoltre si solleva la questione se il diploma rilasciato sia un titolo universitario. Il diploma non è un titolo universitario, bensì un "diploma conseguito presso un istituto universitario". Il relativo ciclo di studi si basa sulle indicazioni della legge e dell'ordinanza sulla formazione professionale e non secondo il cosiddetto modello di Bologna.

Cpv. 2

(8 pareri)

La designazione francese del titolo protetto ("maître d'école") viene considerata infelice. Si propone di utilizzare "maître d'enseignement professionnel" oppure "enseignant de la formation professionnelle". Si chiede inoltre di rinunciare alla differenza fra docenti di scuola professionale e docenti di scuole specializzate superiori proprio in considerazione dell'auspicata mobilità.

Non si può rinunciare a differenziare scuola professionale e scuola specializzata superiore: l'equipollenza dei diplomi risulta dai requisiti minimi equivalenti stabiliti nella LFPr e nell'ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma presso le scuole specializzate superiori. Per il resto, le osservazioni fatte sono state riprese nel testo in lingua francese.

Art. 6 Ciclo di studio con master (*diventa l'art. 7*)

Cpv. 1

(29 pareri)

Numerosi partecipanti alla consultazione criticano il collocamento poco chiaro del titolo di master (sistema di Bologna oppure Advanced / Executive master).

Per la mobilità professionale soprattutto di quei docenti di scuola professionale che, per essere ammessi alla professione, devono possedere un titolo universitario sia per la competenza professionale sia nel campo della pedagogia per la formazione professionale, è indispensabile possedere un titolo in pedagogia della formazione professionale riconosciuto e spendibile sul piano internazionale. Il legislatore ha espressamente voluto situare a livello universitario anche la formazione dei docenti nel campo della formazione professionale (vedi anche le osservazioni formulate in precedenza al punto 2.3). Con un riferimento alle direttive della Conferenza universitaria svizzera sul modello di Bologna viene fatta ora la necessaria chiarezza. I

titoli master per i docenti delle scuole professionali nei paesi limitrofi si collocano al livello universitario.

Cpv. 2

(16 pareri)

Segnatamente da parte di parecchi Cantoni si chiede anche un "*master of arts*". Singole prese di posizione considerano fastidioso il miscuglio fra l'inglese e le lingue nazionali.

In base alle direttive del modello di Bologna le prime tre parole del titolo devono essere mantenute in lingua inglese: per questo motivo ci si attiene alla formulazione finora in vigore. La creazione di un titolo supplementare di "*master of arts*" è considerata inopportuna.

Art. 7 Altre offerte formative e di perfezionamento (*diventa l'art. 8*)

(9 pareri)

Alcune associazioni evidenziano l'importanza di queste offerte. Di conseguenza lo IUFFP è chiamato a garantire tale offerta, mentre alcuni chiedono che sia specificata. Singoli interventi pretendono l'esplicita gratuità di queste offerte.

Il testo proposto lascia comunque allo IUFFP la necessaria libertà d'azione. Il Consiglio dello IUFFP stabilirà le offerte nel regolamento sulle offerte di formazione (cfr. art. 8). Il problema dei costi sarà disciplinato nel regolamento sugli emolumenti che dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

Sezione 2: Promozione e garanzia della qualità (*è cancellato*)

Art. 8 Regolamento sugli studi, sul controllo delle prestazioni e sulle promozioni (*diventa l'art. 9 e reca il nuovo titolo: Regolamento sulle offerte di formazione*)

(14 pareri)

Numerose prese di posizione hanno segnalato l'errore di traduzione nella versione francese ("*promotions*" era stato tradotto erroneamente con "*doctorats*"). Una precisazione redazionale eviterà equivoci anche nella versione tedesca.

Art. 9 Accreditemento (*viene integrato nell'art. 7*)

(14 pareri)

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la disposizione crei confusione e segnalano che i cicli di studio delle SUP sono accreditati dal Dipartimento federale dell'economia, mentre le offerte universitarie sono accreditate dalla Conferenza universitaria svizzera ovvero dall'organo per l'accREDITamento e la garanzia di qualità.

Una nuova formulazione più aperta tiene conto di questa richiesta e anticipa anche eventuali modifiche legate al "panorama universitario svizzero 2008".

Il riconoscimento dei cicli di studio con diploma e l'organizzazione dei cicli di studio giusta l'articolo 6 (nuovo) dell'ordinanza sono disciplinati in parecchie disposizioni legislative sulla formazione professionale (LFPr, ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento). Dal punto di vista del contenuto, riconoscimento e organizzazione si basano sui programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (v. art. 49 e segg. OFPr). Questa disposizione non deve quindi essere ripetuta nell'ordinanza.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 10 Organi

(16 pareri)

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che la struttura regionale dello IUFFP sia visibile nella composizione degli organi e che si prevedano delle direzioni regionali. Composizione, compiti e rapporti di subordinazione della direzione dell'Istituto universitario devono essere specificati.

La definizione dettagliata delle strutture regionali limiterebbe l'autonomia organizzativa dello IUFFP. Essa deve rientrare nella sfera di competenza del Consiglio dello IUFFP come compito strategico, fatte salve le direttive del Consiglio federale contenute nel mandato di prestazione. Si decide di attenersi al progetto.

Art. 11 Consiglio dello IUFFP

Cpv. 1

(39 pareri)

Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro osservano che la rappresentanza regionale e linguistica e l'influenza del mondo del lavoro sono troppo deboli nella composizione prevista. Alcuni Cantoni chiedono che la rappresentanza cantonale sia determinata non dal Consiglio federale, bensì dalla CDPE. Diverse associazioni auspicano una presenza rappresentativa di tutti i rami professionali.

La rappresentanza nell'Assemblea universitaria riscuote giudizi diversi: alcuni preferiscono il modello applicato nei politecnici federali, altri auspicano che i membri dello IUFFP non siano nemmeno rappresentati nel Consiglio dello IUFFP.

Viene dato seguito alla richiesta di Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro che ottengono rispettivamente un rappresentante in più. Rispetto alla suddivisione stabilita nel rapporto esplicativo dell'avamprogetto viene apportata una modifica. Poiché a causa dell'entrata in vigore dell'ordinanza il 1° gennaio 2007 i rappresentanti nell'Assemblea universitaria potrebbero essere nominati solo nel 2007, nel periodo iniziale non si eleggerà questo membro né tanto meno la rappresentanza degli studenti. La richiesta della CDPE di designare i rappresentanti dei Cantoni viene accolta invitando la stessa CDPE a sottoporre una proposta di candidatura al Consiglio federale.

Singoli pareri chiedono che vengano istituiti anche dei Consigli d'istituto regionali o comitati scientifici e che siano inseriti nell'ordinanza. Nel quadro dell'ordinanza IUFFP non viene dato seguito a questa richiesta.

Cpv. 2

Cfr. quanto rilevato per il cpv. 4 (vecchio).

Cpv. 3

(11 pareri)

In alcuni pareri si chiede una maggiore regolamentazione, contemplando ad esempio direttive sulla retribuzione degli incaricati di corsi o la nomina da parte del Consiglio dello IUFFP anche dei membri del corpo insegnante. La proposta viene respinta proprio per non incrementare inutilmente la regolamentazione (v. anche le osservazioni all'art. 10).

Poche prese di posizione osservano che la struttura delle competenze fra Consiglio federale, Dipartimento e Consiglio dello IUFFP non è disciplinata in modo chiaro. Si suggerisce di riesaminare, alla luce dei principi strategici e operativi, l'attribuzione dei singoli compiti e com-

petenze fra Consiglio dello IUFFP e direzione. Si raccomanda pure di attribuire la politica del personale e la contabilità alla sola responsabilità del Consiglio dello IUFFP. In ottemperanza alle competenze gerarchiche di attribuzione dei compiti non si ritiene opportuno modificare in questo senso il progetto di ordinanza. Gli atti esecutivi giusta il capoverso 3 condurranno sicuramente alla precisazione auspicata.

Cpv. 4 (vecchio)

Il capoverso è cancellato in quanto scontato. Il Consiglio federale deve piuttosto stabilire, contemporaneamente alla nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP, anche la retribuzione di base, le indennità giornaliere e le spese. Questo punto è stato aggiunto al capoverso 2 dell'articolo.

Cpv. 4 (nuovo)

Per considerazioni di carattere sistematico l'elencazione dei compiti del Consiglio dello IUFFP viene strutturato in maniera diversa su suggerimento dell'Ufficio federale di giustizia e della Cancelleria federale.

Art. 12 Direttore

(13 pareri)

Parecchi partecipanti alla consultazione chiedono che vengano elencati compiti e competenze delle direzioni regionali e che sia esplicitato loro rapporto con il direttore dello IUFFP. Inoltre, si chiede di aggiungere ai compiti del direttore la preparazione e la gestione dei dossier del Consiglio dello IUFFP. La proposta, considerando l'autonomia organizzativa, è da respingere (vedi anche le osservazioni all'articolo 10).

Un'associazione sostiene che il direttore dev'essere indipendente da ogni altra istituzione. È da evitare il cumulo di cariche. Questa richiesta può essere presa in considerazione al momento della nomina da parte del Consiglio dello IUFFP e nell'ambito della conferma da parte del Consiglio federale.

Art. 13 Organo di revisione

(3 pareri)

Una presa di posizione segnala gli elevati costi di una revisione dettagliata che presuppone la disponibilità di risorse altrettanto elevate nello IUFFP. È stato pure richiesto lo stralcio del capoverso 1 lettere b e c.

Questi punti sono stati discussi approfonditamente con l'Amministrazione federale delle finanze e con il Controllo federale delle finanze e risolti di comune accordo con una nuova formulazione.

Capitolo 4: Membri dell'Istituto universitario e relative attività

(6 pareri)

A questo proposito sono state trasmesse diverse proposte: questo capitolo dovrebbe comprendere anche i principi del *gender mainstreaming* per la parità tra donna e uomo; le condizioni di assunzione degli incaricati di corsi dovrebbero essere menzionate in una nuova sezione 4; si dovrebbe introdurre un'associazione di diritto pubblico degli studenti e si chiede più flessibilità nelle condizioni di assunzione; sono inoltre da introdurre diritti di cogestione e di partecipazione.

Con simili disposizioni l'ordinanza diventerebbe sovraccarica. Essa deve limitarsi allo stretto necessario, senza ripetere principi di validità generale o includere inutili regolamentazioni di

dettaglio che vanno invece inserite ad un livello inferiore. Per quanto concerne la flessibilità delle condizioni d'assunzione si rimanda all'articolo 16.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 14 Membri dell'Istituto universitario

(24 pareri)

Cpv. 1

Parecchi pareri criticano la mancanza degli assistenti e/o degli incaricati di corsi. Quest'ultimi sono ora stati inseriti tra le categorie dei membri dell'Istituto universitario, rappresentando il maggior numero di insegnanti presso lo IUFFP. Gli assistenti non vengono aggiunti per non favorire in nessun modo un'eventuale accademizzazione.

Parecchie prese di posizione della Svizzera romanda osservano che l'espressione "*personnes affiliées*" è inadatta e propongono di utilizzare le seguenti varianti: "*parties prenantes*" (studenti) e "*personnel affilié*" (persone vincolate con un contratto).

La proposta viene presa in considerazione nell'ambito della rielaborazione da parte dei servizi linguistici.

Cpv. 2 (*cancellato poiché già presente nell'art. 20 nuovo*)

(6 pareri)

Pochi partecipanti alla consultazione vorrebbero inserire in questo capoverso la libertà d'insegnamento e di ricerca. Inoltre, un capoverso supplementare dovrebbe considerare la questione della parità fra donna e uomo. La proposta viene respinta trattandosi di principi con validità generale.

Cpv. 3 (*spostato nell'art. 23*)

Art. 15 Assemblea universitaria

Cpv. 1

(12 pareri)

Si chiede di precisare il concetto di parità, in particolare inserendo un obbligo della rappresentanza paritetica delle regioni e dei sessi. La proposta è stata tenuta in considerazione.

Un partecipante alla consultazione chiede che la composizione dell'Assemblea universitaria sia rappresentativa e non paritetica, mentre altri chiedono che il corpo insegnante sia maggiormente rappresentato. Inoltre la direzione non vi dovrebbe essere rappresentata. Tutte queste proposte non vengono prese in considerazione. Il compito dell'Assemblea universitaria non è la rappresentanza ponderata degli interessi con decisioni prese a maggioranza, ma l'esposizione del punto di vista delle diverse categorie di membri dell'Istituto universitario e, come organo consultivo, l'analisi dei problemi secondo il punto di vista dei rispettivi gruppi.

Art. 16 Rapporti di lavoro e di mandato

(10 pareri)

Un Cantone è dell'opinione che questi rapporti siano da disciplinare in accordo con le associazioni del personale.

Le associazioni del personale sono state consultate durante l'elaborazione.

Cpv. 1

Singoli partecipanti alla consultazione vorrebbero stabilire per lo IUFFP, in questo capoverso, gli orari lavorativi validi in generale per l'Amministrazione federale.

L'articolo 64 dell'ordinanza sul personale federale, applicabile al personale dello IUFFP, fissa a 41 ore settimanali l'orario lavorativo. Pertanto non risulta necessaria una disposizione in merito nell'ordinanza IUFFP.

Cpv. 2

Un'associazione osserva che, nelle regolamentazioni del diritto del lavoro da parte del Consiglio dello IUFFP, i diritti del personale alla cogestione sono indispensabili. La proposta viene respinta. L'obbligo di consultare l'Assemblea universitaria assicura un'adeguata rappresentanza di tutti gli interessi.

Cpv. 4

Singole prese di posizione chiedono che vengano definiti in questo capoverso i compiti degli incaricati di corsi.

La richiesta viene respinta in quanto troppo limitante. In ogni mandato il compito deve poter essere descritto, secondo il fabbisogno delle parti, in funzione delle circostanze individuali.

Due prese di posizione osservano che i rapporti di mandato non sono adeguati per gli incaricati di corsi. La proposta viene respinta. Nell'ISFPF i rapporti di mandato si sono rivelati validi con piena e reciproca soddisfazione. La disposizione proposta nel progetto di ordinanza crea chiarezza giuridica.

Le altre precisazioni sono state compiute d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, con il servizio del personale del DFE e con l'Ufficio federale del personale.

Art. 18 Previdenza professionale

(1 parere)

Una presa di posizione mette in dubbio la consistenza giuridica della regolamentazione. Dopo aver interpellato istituzioni del terzo cerchio dell'amministrazione e aver consultato la Cassa pensioni della Confederazione e l'Ufficio federale del personale la disposizione viene mantenuta.

Art. 19 Diritti su beni immateriali

(5 pareri)

Singole prese di posizione suggeriscono di menzionare anche i diritti d'autore. Un partecipante alla consultazione suggerisce di rinunciare ad una regolamentazione generale nell'ordinanza e di trattare la questione nei singoli contratti di lavoro. Un'associazione preferirebbe una differenziazione secondo la provenienza dei mezzi del progetto come avviene abitualmente nell'economia privata.

Le osservazioni non sono di natura essenziale. Si può quindi prescindere da modifiche in tal senso.

Sezione 2: Membri del corpo insegnante

(nuovo titolo: Sezione 2: Corpo docente)

Art. 20 Compiti dei membri del corpo insegnante *(nuova rubrica: Compiti del corpo docente)*

(13 pareri)

Cpv. 1

Si suggerisce di riesaminare la formulazione: infatti, la formazione di persone qualificate e competenti è ovvia. La Conferenza degli incaricati della parità fra donna e uomo chiede che si debba insegnare e sviluppare anche la competenza in materia di parità dei sessi.

La proposta viene respinta, riguarda infatti la descrizione del compito. L'obbligo di sviluppare la competenza in materia di parità dei sessi è già disciplinato nell'ordinanza sulla formazione professionale (art. 48, cpv. 1, lett. g OFPr).

Cpv. 2

Singoli partecipanti alla consultazione chiedono di inserire disposizioni secondo cui i compiti del corpo insegnante devono essere descritti in un mansionario generale del Consiglio dello IUFFP. Inoltre si dovrebbe precisare che non si tratta solo del campo specifico, ma della pedagogia per la formazione professionale. Si suggerisce inoltre di inserire l'obbligo del perfezionamento nonché la possibilità di seguire semestri di ricerca e di ottenere congedi. Si chiede pure di fissare il numero minimo di ore per l'insegnamento.

Il Consiglio dello IUFFP emanerà disposizioni più dettagliate nell'ambito delle sue competenze in materia di diritto del personale (v. art. 11). Le disposizioni nella forma richiesta aumenterebbero inutilmente la regolamentazione.

Art. 21 Attività esterne all'Istituto universitario

(11 pareri)

Diverse cerchie chiedono che vengano inseriti altri elementi: consegnare allo IUFFP una parte del compenso in caso di ogni attività accessoria retribuita; regolamentare l'utilizzo di lavori svolti dagli studenti; accanto all'attività di perito, indicare come esempio anche quella didattica. Due prese di posizione rilevano che il grado d'occupazione totale non può superare il 100 per cento. Queste richieste non vengono accolte in quanto porterebbero ad un'eccessiva e inutile regolamentazione. L'obbligo di fornire il reddito derivante da attività a favore di terzi è disciplinato dall'articolo 92 OPers. Le altre richieste potranno essere considerate in sede di applicazione. Viene mantenuta la formulazione contenuta nel progetto.

Un partecipante alla consultazione osserva che l'articolo 23 della legge sul personale federale è comunque valido e suggerisce di riprendere la formulazione dell'articolo 56 dell'ordinanza sul personale del settore dei politecnici federali. Il gruppo di periti che ha seguito l'elaborazione dell'ordinanza non ha voluto entrare nel merito della soluzione adottata per i politecnici federali. Viene pertanto mantenuta la formulazione contenuta nel progetto.

Art. 22 Condizioni d'assunzione per docenti

(28 pareri)

Parecchi partecipanti alla consultazione sottolineano che il riferimento alla pratica permette l'accesso alla funzione di docente anche alle persone con un titolo di livello terziario B se dimostrano una particolare idoneità all'insegnamento. Altri ritengono troppo limitativa la formulazione scelta in quanto non vi riconoscono la possibile apertura verso docenti con un titolo di livello terziario B. Alcuni Cantoni propongono di attenersi all'articolo 12 della legge sulle scuole universitarie professionali e di prevedere eccezionalmente un'ammissione "su dossier". Parecchie prese di posizione chiedono che la particolare idoneità nell'insegnamento sia comprovata tramite qualificazione. Pochi deplorano che non siano previste condizioni specifiche per cattedre universitarie, docenti e incaricati di corsi.

Le prese di posizione mostrano che l'articolo ha generato dei malintesi. Per questo motivo la disposizione viene precisata. Anche in futuro dovrà essere possibile comprovare la particolare

idoneità all'insegnamento non solo tramite una formale procedura di qualificazione ma anche in altro modo. Si rinuncia alla costituzione di cattedre universitarie.

Art. 23 Adeguamento degli stipendi alle condizioni regionali (*è cancellato*)

(5 pareri)

Un Cantone si oppone con veemenza a questa disposizione. Anche altri quattro pareri vi si oppongono oppure la ritengono troppo confusa e chiedono di sostituirla con un sistema di retribuzione generalmente più flessibile. Si tiene conto di tali osservazioni e la disposizione viene cancellata. Le distorsioni locali a livello di stipendi sul mercato del lavoro possono essere compensate mediante gli strumenti forniti dalla legge e dall'ordinanza sul personale federale nonché dal regolamento del personale.

Sezione 3: Collaboratori scientifici

(*Nuovo titolo: non concerne il testo italiano*)

Art. 24 Collaboratori scientifici (*diventa l'art. 23*)

(3 pareri)

A questo proposito un Cantone segnala la mancanza degli assistenti, molto importanti per una scuola universitaria. Si mantiene la formulazione del progetto, non essendo impellente l'introduzione di assistenti presso lo IUFFP. Altre prese di posizione evidenziano che le persone detentrici di un bachelor soddisferebbero i requisiti; questa osservazione scaturisce dal fatto che in futuro anche il bachelor dovrà essere considerato un titolo universitario. Una precisazione non è ritenuta necessaria.

Capitolo 5: Tutela degli interessi federali

Sezione 2: Mandato di prestazione e rendiconto (*il titolo della sezione è cancellato*)

Art. 26 Mandato di prestazione (*diventa l'art. 25*)

(10 pareri)

Singoli interessati chiedono la modifica dell'articolo. In particolare si vuole che sia l'UFFT a formulare il mandato di prestazione; altri chiedono che sia il Parlamento a definire il mandato di prestazione analogamente a quanto avviene per i politecnici federali, altri ancora chiedono che il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla parità di trattamento dei sessi nel mandato di prestazione.

Ci si attiene alla formulazione contenuta nel progetto. L'UFFT è membro del Consiglio dello IUFFP e può far valere in tale sede la propria influenza. Nella LFPr il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare l'Istituto. In altre parole, ha delegato al Consiglio federale la competenza di definire il mandato di prestazione.

Art. 27 Rendiconto (*diventa l'art. 26*)

(*I seguenti artt. 28-32 formano il nuovo capitolo 6: Finanze ed emolumenti*)

Art. 28 Tipi di finanziamento (*diventa l'art. 29*)

(5 pareri)

Si suggerisce di modificare il titolo dell'articolo in "Mezzi finanziari d'esercizio"; inoltre i ricavi da interessi e da attività secondarie commerciali devono essere menzionati giusta l'articolo 4. Singole prese di posizione chiedono che si dovrebbero escludere i sussidi federali; secondo alcuni le tasse d'iscrizione dovrebbero corrispondere a quelle abituali in vigore presso altre scuole universitarie, altri chiedono tasse d'iscrizione adeguate.

D'accordo con l'Amministrazione federale delle finanze, la disposizione viene leggermente modificata. Del resto, oggetto e importo degli emolumenti sono trattati all'articolo 32.

Art. 30 e art. 31 Presentazione dei conti / Riserve (*diventano gli artt. 31 e 32*)

Queste disposizioni tecnico-finanziarie sono il frutto di approfondite discussioni con l'Amministrazione federale delle finanze e con il Controllo federale delle finanze. Di comune accordo sono state corrette e riformulate in considerazione dei motivi principali qui esposti.

In vista del consolidamento a livello di Confederazione, per lo IUFFP sarà necessario allestire gli standard di presentazione dei conti secondo il nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e quindi secondo le disposizioni della nuova legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC). La presentazione dei conti della Confederazione si basa essenzialmente sugli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) come standard riconosciuti internazionalmente. Sono tuttavia previste delle deroghe che sono trattate nell'allegato alla nuova ordinanza sulle finanze della Confederazione. Senza un riferimento alla LFC, lo IUFFP dovrebbe indicare (nelle spiegazioni o nei manuali) a quale standard riconosciuto (probabilmente anche IPSAS) intende fare capo e dove intende eventualmente derogare. Nel caso di un consolidamento si dovrebbero inoltre applicare anche le regolamentazioni della LFC. Ciò può però essere evitato con l'esplicito riferimento alla LFC.

Sia l'elenco dei principi generali dell'importanza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo sia la pubblicazione delle prescrizioni di bilancio e di valutazione e del loro contenuto sono menzionati in modo esaustivo dal diritto finanziario e rappresentano la base vincolante per il futuro consolidamento a livello di Confederazione.

La costituzione e l'utilizzo di riserve dovrebbero essere separati dal punto di vista del contenuto. Il primo capoverso permette la costituzione di riserve partendo dagli utili e il secondo ne disciplina l'utilizzo.

Invece di "rischi di perdite" dev'essere utilizzato il termine "perdite": le riserve possono essere impiegate per compensare perdite realizzate, ma non per rischi non realizzati. Simili rischi devono essere presentati nell'allegato. Gli accantonamenti si riferiscono a futuri impieghi di mezzi derivanti da impegni finanziari e non a investimenti. Pertanto questo termine non viene più utilizzato e stralciato dal titolo dell'articolo.

Sezione 4: Emolumenti (*il titolo è cancellato*)

Art. 32 Emolumenti (*diventa l'art. 33*)

(23 pareri)

Parecchi partecipanti alla consultazione osservano che le disposizioni sono troppo poco chiare per poterne valutare le conseguenze sui Cantoni. Essi chiedono un elenco esplicito delle eccezioni di assoggettamento a emolumenti. Alcune prese di posizione auspicano da una parte la gratuità delle offerte di formazione e di perfezionamento, mentre dall'altra si chiedono prezzi di mercato per offerte di formazione orientate alla professione.

La disposizione rappresenta la proposta dei rappresentanti cantonali che hanno partecipato alla preparazione dell'ordinanza nel gruppo di esperti. Nel rapporto esplicativo sono illustrati

gli esempi di eccezioni di assoggettamento a emolumenti. Per il resto, il Consiglio dello IUFFP fisserà i dettagli nel regolamento sugli emolumenti. Per questo motivo ci si attiene alla formulazione contenuta nel progetto.

Sezione 5: Dati statistici *(il titolo è cancellato)*

Art. 33 *(diventa l'art. 27)*

Sezione 6: Beni immobili *(il titolo è cancellato)*

Art. 34 Beni immobili *(diventa l'art. 28)*

(2 pareri)

Una presa di posizione sostiene che le disposizioni sui beni immobili sarebbero in contraddizione con la libertà di cui gode il terzo cerchio della gestione amministrativa e che lo IUFFP perderebbe in tal modo la necessaria libertà operativa. Inoltre anche la prestazione della Confederazione dovrebbe essere compensata secondo il suo valore economico. Un'altra presa di posizione chiede condizioni conformi al mercato su base contrattuale.

La disposizione è stata discussa con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e con l'Amministrazione federale delle finanze e rielaborata di comune accordo. Le disposizioni transitorie vengono definite ora nell'articolo 41.

Capitolo 6: Diritto disciplinare *(diventa il capitolo 7)*

Art. 35 Diritto disciplinare

(6 pareri)

Ad alcuni partecipanti alla consultazione non è chiaro per quale cerchia di persone trova applicazione il diritto disciplinare e perché non rientra nelle sfere di competenza del direttore. Inoltre si propone di sostituire "*blâme*" con "*avertissement*" nella versione in lingua francese.

Il campo d'applicazione risulta dalla relazione con il diritto del personale della Confederazione. La correzione della versione in lingua francese spetta al servizio linguistico. Si decide di attenersi alla formulazione contenuta nel progetto.

Capitolo 7: Commissione di ricorso e rimedi giuridici *(il capitolo viene interamente cancellato)*

In relazione ad osservazioni fatte dall'Ufficio federale di giustizia e dalle Commissioni di ricorso DFE, si è trovata una soluzione consensuale sulla questione della commissione di ricorso e dei rimedi giuridici. Con la legge sul Tribunale amministrativo federale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 un nuovo disciplinamento in materia di ricorsi. Per il breve periodo di transizione intercorrente si può prescindere dall'insediamento di una commissione di ricorso ad hoc per l'Istituto universitario. Fino all'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale la procedura di ricorso applicabile sarà disciplinata ai sensi della LFPr.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione del diritto vigente

Art. 41 Abrogazione del diritto vigente (*diventa l'art. 35*)

Art. 42 Modifica del diritto vigente (*diventa l'art. 36*)

In conformità alla nuova prassi della Cancelleria federale non è necessario inserire lo IUFFP nell'allegato all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Pertanto non figura più il punto 2 concernente l'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Sezione 2: Istituzione dell'Istituto universitario

Art. 43 Istituzione dell'Istituto universitario (*diventa l'art. 37*)

La procedura corretta sul piano sia tecnico che giuridico ha dato luogo, durante la consultazione degli uffici, ad approfondite verifiche con l'Amministrazione federale delle finanze e con l'Ufficio federale di statistica in particolare riguardo agli aspetti giuridici relativi alle finanze e al bilancio. Da tali approfondimenti deriva la concomitanza dell'ottenimento della personalità giuridica con il trasferimento degli attivi e passivi e dei diritti e doveri. La data è fissata al 1° gennaio 2007, conformemente all'anno finanziario della Confederazione. L'articolo è stato cambiato sul piano redazionale.

Art. 44 Trasferimento dei rapporti di lavori (*diventa l'art. 38*)

Art. 45 Riqualficazione del personale (*diventa l'art. 39*)

Art. 46 Passaggio dei cicli di formazione (*diventa l'art. 40*)

(1 parere)

Un partecipante alla consultazione critica le disposizioni sull'ulteriore validità dei titoli rilasciati secondo il precedente diritto e sul loro rapporto con i nuovi titoli.

I titoli secondo il precedente diritto mantengono la propria validità. Non è prevista una trasformazione o una conversione e non sono necessarie disposizioni speciali. Si precisa inoltre che i cicli di studio seguiti secondo il diritto precedente devono essere portati a termine entro la fine del 2009.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 47 Entrata in vigore (*diventa l'art. 42*)

(2 pareri)

In un caso viene accolta favorevolmente l'attuazione più rapida possibile, nell'altro si ritiene che la data prevista sia troppo vicina.

Con l'entrata in vigore a tappe si vuole permettere un processo di autonomizzazione quanto più efficiente affinché gli organi dell'Istituto possano preparare per tempo il periodo di presta-

zioni 2008-2011. Lo scaglionamento viene definito più precisamente d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, con l'Amministrazione federale delle finanze e con la Cancelleria federale, armonizzato con l'anno finanziario e adeguato all'anno scolastico per quanto concerne l'offerta formativa. Gli obblighi e le competenze degli organi necessari in preparazione dell'autonomia sono concretizzati in una sezione a sé ed entrano in vigore anticipatamente.

4. Cantoni, partiti e organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione

4.1 Cantoni e istituzioni intercantionali

Cantone di Zurigo
Cantone di Berna
Cantone di Lucerna
Cantone di Uri
Cantone di Svitto
Cantone di Obvaldo
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Glarona
Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Basilea-Città
Cantone di Basilea-Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità, CDS

4.2 Partiti politici

Partito cristiano-sociale, PCS
Partito ecologista svizzero, PES
Partito liberale radicale, PLR
Partito liberale svizzero, LIBERAL
Partito popolare democratico svizzero, PPD

Partito socialista svizzero, PS
Unione democratica di centro, UDC

4.3 Organizzazioni del mondo del lavoro e della formazione professionale

Associazione svizzera dei banchieri
Berufsbildung Schweiz, BCH-FPS
Centre Patronal
Conferenza dei rettori delle università svizzere, CRUS
Conferenza delle scuole universitarie professionali, CSSUP
Conferenza svizzera dei direttori di scuola professionale
Conseil de l'ISFPF de Suisse romande, CIR
Fédération des Entreprises Romandes, FER
Landw. Zentrum Ebenrain BL
Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit, Oda G
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Bildungsmanagement, SAB
Schweiz, Berufsverband der Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker, labmed
Schweiz. Hotelier-Verein
Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Schweiz. Konferenz der kaufmänn. Berufsschulen, SKKBS
Schweiz. Konferenz der Pädagogischen Hochschulen, SKPH
Schweiz. Konferenz Pflegebildungen im Tertiärbereich SKP
Schweiz. Plattform für Ausbildungen im Sozialbereich, SPAS
Schweiz. Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Kaufmännischen Berufsschulen, SLKB
Schweiz. Verband für allgemein bildenden Unterricht, SVABU
SIC Svizzera
Swissmem
Travail.Suisse
Unione sindacale svizzera, USS
Unione svizzera degli imprenditori
Unione svizzera dei contadini, USC
Unione svizzera delle arti e mestieri, USAM
Verband Heime und Institutionen Schweiz, CURAVIVA
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen, VSEI
VPOD Regione Ticino, sezione di Lugano
Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe, WEG
Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik, ZHSF

4.4 Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC, del Consiglio degli Stati

La CSEC del Consiglio degli Stati ha preso posizione nel corso della sua riunione del 18 aprile 2005 in conformità all'articolo 22 capoverso 3 della legge sul Parlamento.